

Video pillole 1-7 Commerciale II

Video pillola 1

Iniziamo questa parte telematica del corso di commerciale II proseguendo con l'analisi della tematica della dialettica tra soci e amministratori che abbiamo iniziato ad esaminare nelle ultime lezioni in aula. In particolare, come ricorderete, abbiamo esaminato le regole giuridiche che presiedono al funzionamento dell'organo amministrativo e dell'assemblea in termini di ruoli e competenze e abbiamo delimitato quelle che sono le relative aree di interferenza tra i compiti dei soci e degli amministratori. Abbiamo visto che nelle spa (aert.2380 bis) apparentemente assegna in via esclusiva agli amministratori la gestione dell'impresa mentre per quanto riguarda le competenze dell'assemblea è consentita una apparente limitata interferenza nelle decisioni prese dagli amministratori solo sotto forma di autorizzazioni. Analizzando le disposizioni, abbiamo però messo in luce come questa ricostruzione sia smentita dalle stesse disposizioni che consentono una più o meno ampia possibilità di spostamento di competenze da parte dell'assemblea verso gli amministratori o viceversa dagli amministratori verso l'assemblea e abbiamo cercato di individuare la ratio di questo spostamento nell'elemento del carattere organizzativo della società delle decisioni che devono essere assunte. In altre parole, nel momento in cui le decisioni riguardano l'attività gestoria che si esercita sia come gestione day by day sia come organizzazione dell'attività d'impresa ma entro il perimetro segnato dall'oggetto sociale e quindi dal tipo e dalla misura del rischio che i soci hanno deciso di correre in quell'attività d'impresa, allora la competenza è in via principale degli amministratori e i soci possono eventualmente interloquire sotto forma di autorizzazione. Qualora invece si tratti di una decisione, sia pure relativa alla gestione, ma ha come effetto di andare a modificare il livello di rischio dei soci, vale a dire gli aspetti organizzativi della società e cioè tutto ciò che attiene alla struttura giuridica dell'ente che esercita l'attività d'impresa, allora in questo caso la competenza deve essere riportata in qualche misura in capo ai soci. Ove lo prevede la legge, la norma ovviamente è applicabile; negli altri casi si può ritenere che la disposizione in via interpretativa deve essere corretta per attribuire ai soci queste competenze decisorie. Come segnalazione, vi sono alcuni precedenti giurisprudenziali che andremo poi ad esaminare. Per quanto riguarda le S.r.l., a differenza del modello spa, esiste una flessibilità ed elasticità molto estesa, nel senso che in via statutaria è possibile attribuire ai soci in via piena le decisioni relative a qualunque atto gestorio, salvi soltanto alcuni compiti definiti dall'art. 2475 (oggi penultimo comma) che non possono essere sottratte alle decisioni degli amministratori. Così come esiste un piccolo nucleo di competenze che non possono essere sottratte all'assemblea. Fra queste abbiamo anche enucleato quella contenuta nell'art 2479 n.5 la quale stabilisce che "è in ogni caso competenza dei soci e quindi si parla di potere decisorio pieno, qualunque decisione abbia come effetto quello di modificare in maniera sostanziale l'oggetto dell'attività d'impresa, ovvero i diritti dei soci". Tale disposizione recepisce in via normativa quel principio di flessibilità nella distribuzione dei compiti relativi alla gestione, di cui nella spa non vi è alcuna traccia.

Fatta questa premessa di ripasso della parte normativa che abbiamo esaminato, andiamo ad analizzare la casistica giurisprudenziale che è molto importante in quanto dà misura di come nella nostra esperienza giuridica la tematica della distribuzione di compiti tra soci e amministratori sia un tema ancora poco studiato ma soprattutto che non presenta ancora soluzioni perfettamente condivise da tutti. L'analisi giurisprudenziale riguarderà in primo luogo il tema delle distribuzioni di competenze tra soci e amministratori nella spa.

Caso Campini

Il primo caso che andiamo ad esaminare si riferisce ad una vicenda avvenuta alla fine degli anni '90, quindi sono sentenze che sono state pronunciate prima della riforma societaria del 2003. Queste sentenze dimostrano come ci fosse ancora una limitata sensibilità da parte dei giudici sui problemi dell'attribuzione delle competenze gestorie, quando interferenti con l'organizzazione in capo all'assemblea.

Vedete proiettata la prima sentenza che risale al febbraio del 1999 in una prima fase e poi al marzo del 1999 in una seconda fase. La vicenda alla base di questa sentenza: era stata costituita molti anni prima una società chiamata "termoregolatori campini" (nome che vedete anche indicato come parte del giudizio), una spa posseduta da due nuclei familiari: il primo aveva il controllo, la maggioranza; il secondo nucleo, sparso tra vari soci, aveva tutti insieme sommati una quota che non raggiungeva in modo significativo la maggioranza. Vi era tuttavia una regola in statuto all'interno della società che obbligava, in caso di decisioni relative alla modifica dello statuto, ad ottenere il consenso anche della minoranza. Vi era sostanzialmente una richiesta di quorum deliberativo che superava la percentuale posseduta dalla maggioranza. Si tratta di una clausola di per se ricorrente: consente infatti di impedire alla maggioranza di assumere in modo isolato delle decisioni che possono danneggiare le minoranze, le quali non avrebbero alcun tipo di tutela. Fa parte di quegli strumenti di governance che abbiamo esaminato in quella matrice di strategie che sono state proiettate in un'altra lezione.

Si avvicina il 31 dicembre 1999, data che segna secondo lo statuto la fine della società (la società si doveva sciogliere il 31 dicembre 1999). Anche questa è una clausola standard negli statuti in cui vi è sempre una clausola di scadenza della società. Di solito con l'avvicinarsi della scadenza, i soci modificano lo statuto e allungano la durata della società. In questo caso non sono riusciti poiché la minoranza si è opposta alla deliberazione di proroga e di conseguenza la situazione si è fermata in una situazione di stallo. A questo punto gli amministratori della società, consapevoli dell'esigenza di evitare lo scioglimento (la minoranza voleva invece lo scioglimento per poter monetizzare il valore dell'investimento che aveva nella società, probabilmente aveva provato a vendere le partecipazioni agli altri soci i quali non avevano manifestato volontà di acquistare). A questo punto l'organo amministrativo individua uno stratagemma per aggirare lo stallo assembleare e decide di far deliberare da una società controllata dalla Termoregolatori Campini un aumento di capitale e effettua come conferimento (essendo socio unico la termoregolatori campini) l'intera azienda esercitata dalla Campini. Al termine di questa operazione, la Campini non è più società operativa in quanto non ha più la sua attività d'impresa perché ha trasferito l'intera azienda alla sua società controllata (non nuova perché già esisteva). In questo modo, qualora si fosse effettivamente addivenuti alla liquidazione della Campini dopo il 31 dicembre 1999, ai soci della Campini sarebbe stato distribuito null'altro che l'intero capitale della società controllata nelle relative proporzioni. Dunque i soci si sarebbero ritrovati nelle medesime proporzioni soci della società controllata esattamente come erano stati soci della Campini stessa. A questo punto i soci di minoranza contestano la decisione assunta dall'organo amministrativo e propongono una serie di iniziative giudiziarie che adesso andremo ad analizzare.

Video pillola 2

Andremo ad analizzare insieme il contenuto del provvedimento reso nel caso Campini. Come vedete nella videata, la documentazione è presa da una rivista scientifica che pubblica il testo della sentenza, accompagnata da un commento che è quello che prende il titolo da questa parte evidenziata. All'interno della parte alta, oltre all'indicazione dell'autorità, cioè il tribunale di Como, della data nonché delle parti, vi è anche una parte in corsivo, la massima. La massima di una sentenza è la sintesi del principio giuridico che il giudice applica nel caso concreto (la massima la possiamo al momento trascurare).

Io per comodità ho evidenziato le parti più significative della pronuncia per comprendere il percorso argomentativo seguito dal giudice nello sviluppo del caso. Nella prima parte il giudice riassume la vicenda di fatto, quindi ci precisa che il ricorso è stato depositato il 24 dicembre 1998 e con esso si intendeva impugnare una deliberazione del 2 settembre 1998, mediante la quale il cda della Campini ha deciso di procedere al conferimento del ramo d'azienda relativo alla produzione di termoregolatori meccanici nella società Corel, interamente posseduta. Quindi noi ci troviamo ad avere da un lato la Campini che possiede al 100% la Corel e il suo cda delibera di effettuare un conferimento in Corel del ramo aziendale relativo alla produzione di

termoregolatori. Questo ramo rilevano i ricorrenti era in realtà costitutivo dell'intera azienda sociale per cui veniva interamente trasferita l'attività e che questo trasferimento risultava privo di qualsiasi giustificazione e come effetto aveva quello di espropriarli dal potere di controllo sulla gestione dell'attività aziendale, altrimenti a loro riconosciuto dall'art. 11 dello statuto, contestano quindi la validità di questa deliberazione, sostanzialmente sulla base di due argomentazioni: da un lato ritengono che sia violato l'art. 1361 (di cui vi invito a leggere il primo comma rimasto invariato rispetto al periodo al 2003 a cui si riferisce questo provvedimento); in secondo luogo contestano che il provvedimento assunto dagli amministratori costituisca una violazione dell'art. 2364 n.4, cioè il previgente testo dell'art. 2364 che come ricordate, prevedeva che "l'assemblea ordinaria deliberasse, sugli altri oggetti attinenti la gestione o riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli amministratori". I soci sostanzialmente sostengono che la decisione in questione dovesse essere sottoposta all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2364 n.4 (vecchio testo all'epoca vigente).

Il giudice, nel testo del provvedimento, riassume una serie di aspetti di fatto e quindi qui possiamo non soffermarci per poi arrivare ad esaminare il contenuto decisorio più significativo. Intanto il giudice affronta il primo argomento, quello dell'art. 2361, il quale stabilisce al primo comma che "l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se previste nello statuto (di solito lo prevedono sempre) non è consentita se, per la misura e per l'oggetto, ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato nello statuto". Questa norma in altre parole vieta agli amministratori di acquistare o di assumere in altro modo partecipazioni in altre imprese che, o per la misura o per l'oggetto, modifichino l'attività sociale. Ad esempio, l'ipotesi in cui la società che svolge attività nel settore edile e costruisce edifici, acquisti, impiegando una parte consistente del proprio patrimonio, una maggioranza o la totalità delle azioni o delle quote di una società che fa intermediazione immobiliare. In questo caso, non modifica il suo oggetto sociale perché precedentemente svolgeva attività di realizzazione di edifici e adesso passa invece a occuparsi di intermediazione, cioè di compravendita di immobili.

Il giudice questo primo motivo di lamentela sollevato dai soci di minoranza, cioè che l'atto compiuto dagli amministratori violasse l'art. 2361. Il giudice dà una risposta articolata su due livelli:

- Un livello formalistico: come potete vedere, dice che "la deliberazione impugnata non riguarda a stretto rigore l'assunzione di nuova partecipazione". Corel era infatti già posseduta dalla Campini prima che venisse effettuata l'operazione e che Campini si è semplicemente limitata ad effettuare un conferimento dell'intera attività aziendale. Quindi in prima battuta, il giudice ritiene che il 2361 non si applichi in quanto saremmo di fronte ad un'operazione che non determina un'assunzione di nuove partecipazioni. Questo è un argomento giuridico formalistico nella misura in cui il giudice ritiene che non possa applicarsi in modo analogico il disposto dell'art. 2361 a tutti quei casi che realizzino lo stesso risultato, cioè comportino che la società modifica di fatto il suo oggetto sociale, anche se non consistano in un'operazione di assunzione di partecipazioni. C'è da dire che di solito i giudici tendono ad essere un po' elastici, vale a dire a ritenere che, anche se una disposizione non disciplina proprio quell'ipotesi ma in concreto il caso specifico raggiunge gli stessi effetti che la norma non vuole che vengano perseguiti, il giudice applica lo stesso quella norma: si tratta di un ragionamento di natura analogica, cioè estende la disposizione a casi simili perché ne realizzano gli stessi effetti. Quindi in questo caso il giudice in prima battuta esclude che per questa norma possa operare il criterio analogico
- Poi prosegue nella seconda parte dicendo che, pur ritenendo che l'operazione compiuta sia un'assunzione di partecipazioni e quindi anche supponendo che si applichi questa norma, non può dirsi scontato l'operazione di conferimento dalla Campini alla Corel abbia determinato una sostanziale modifica dell'oggetto sociale. Il giudice, in altre parole, ritiene (come si legge qua sotto) che, se io effettuo un'operazione di questo genere, non vado a modificare l'oggetto sociale. Anche questa è una teoria, non condivisa da tutti all'epoca, nota come teoria dell'oggetto

sociale indiretto, vale a dire che si riteneva che una società potesse esercitare un certo oggetto sociale sia direttamente, cioè essendo titolare dell'attività d'impresa, sia indirettamente, cioè essendo titolare di partecipazioni in altre società che esercitassero quell'attività. Allora il giudice ritiene, come possiamo leggere, che "nel caso di trasformazione di una società in una holding pura (nel momento in cui Campini trasferisce la sua azienda, rimane una società vuota che non esercita più un'attività d'impresa. Assume quindi la qualifica di holding pura: holding perché è controllante del 100% delle azioni della Corel e pura per il fatto che non esercita più attività d'impresa), la gestione dell'attività enunciata nell'atto costitutivo viene convertita da diretta in indiretta e ciò non muta l'essenza degli scopi costitutivi dell'impresa sociale". Dunque si ritiene che il 2361 non sia violato e gli amministratori non hanno compiuto un'operazione che determina una modifica dell'oggetto sociale perché esercitarlo indirettamente è uguale ad esercitarlo direttamente.

Quanto poi al secondo motivo di censura formulato dai soci, cioè quello della violazione dell'art.2364, il giudice respinge anche questa argomentazione, sottolineando che l'art. 20 dello statuto attribuisce al cda i più ampi poteri della gestione della società e la facoltà di compiere tutti gli atti e conseguentemente anche questo atto che è stato qui contestato.

Conclusione del procedimento: "tutto quanto sopra esposto conduce al rigetto dell'istanza presentata dai ricorrenti". Questa pronuncia non accoglie quindi le richieste formulate dai soci di minoranza.

Video pillola 3

Proseguiamo ora con la seconda pronuncia resa nella vicenda Campini. Con la prima pronuncia il giudice di Como ha respinto il ricorso formulato dai soci di minoranza che lamentavano due motivi di censura della decisione presa dagli amministratori di conferimento dell'intero ramo d'azienda nella Corel.

Nella seconda sentenza invece, che rappresenta la prosecuzione del giudizio avviato con il primo provvedimento che abbiamo pocanzi esaminato, il tribunale di Como ribalta la decisione che era stata presa in primo grado. Questo lo possiamo ben determinare già soltanto dalla lettura della massima, ossia la sintesi del principio giuridico applicato dal giudice. Anche in questo caso la sentenza è pubblicata con una prima parte in cui vi è la descrizione dell'intera vicenda: qui la vicenda viene descritta in modo ancora più completo, per cui vi invito a leggere questa parte perché rappresenta la miglior sintesi della vicenda (vi è anche indicata la percentuale di partecipazione dei diversi soci della Campini che vedevano un soggetto in maggioranza, la Finanziaria Partecipazioni e una restante parte di soci, titolari di una quota di minoranza). Proseguendo nella nostra disamina, lasciamo da parte la descrizione la vicenda di fatto e una serie di aspetti giuridici che il tribunale esamina (non ci soffermiamo), andiamo quindi ad esaminare il tema centrale, in cui il giudice si interroga sulla fondatezza della domanda: "bisogna verificare se l'operazione posta in essere dal cda con l'operazione impugnata, costituisca violazione dell'art.2361". Il tribunale torna a pronunciarsi in via definitiva, all'esito di un giudizio compiuto, sul quesito iniziale, cioè se si applicasse o meno il 2361 e dunque se gli amministratori avessero posto in essere un'operazione che andava a modificare l'oggetto sociale.

Il tribunale dà conto delle opinioni che si contendono il campo: vi sono due diverse teorie:

- Da una parte vi sono coloro che ritengono che l'esercizio indiretto di una attività mediante una società partecipata equivalga all'esercizio in forma diretta, di modo tale che l'oggetto della holding non consisterebbe in un'attività ausiliaria della controllata ma con l'oggetto stesso della controllata. In altri termini, ricordate che tra le attività considerate dalla legge di natura commerciale, vi è anche art. 2195 n.5 le attività ausiliarie delle precedenti, nominate negli articoli precedenti sempre del 2195. Ora, secondo questa teoria, se una holding che non esercita attività

d'impresa, quindi una holding pura, svolge come unica attività quella di gestire le partecipazioni nelle società controllate, questa attività non sarebbe un'attività ausiliaria rispetto alle attività d'impresa ma sarebbe essa stessa attività d'impresa e corrispondente in particolare all'attività d'impresa esercitata dalle società controllate dalla holding. Quest'ultima eserciterebbe quindi in via indiretta l'oggetto sociale. In realtà il giudice dice subito di non essere d'accordo con questa tesi, per una serie di ragioni: in particolare dice che la tesi dell'esercizio mediato dell'attività imprenditoriale fu formulata per rispondere a diversi interrogativi e non è compatibile con la necessità di assicurare l'autonomia della società controllata. Quindi in sostanza dice che non è convinto dall'applicazione di questa teorie

- Il giudice rileva quindi che vi sia una seconda e opposta teoria che invece fa leva sull'art. 2361 e sull'art. 2437 e ritiene che i due parametri della misura e dell'oggetto (i due parametri previsti dall'art. 2361: "l'assunzione di partecipazioni non è consentita se per la misura e l'oggetto") siano alternativi, dovendosi verificare se in concreto, cioè se l'assunzione di partecipazioni sia strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale, ovvero se per effetto della misura o dell'oggetto di queste partecipazioni, venga perso il carattere di strumentalità. In sintesi il giudice sta dicendo che l'assunzione di partecipazione in altre imprese non è un'operazione neutrale: bisogna andare a vedere caso per caso qual è l'effetto sulla attività della società. Se l'assunzione di partecipazioni è effettivamente strumentale, cioè di supporto all'esercizio della mia attività principale, io società che acquisto queste partecipazioni sto effettivamente ponendo in essere un'operazione di assunzione di partecipazioni che non modifica l'oggetto sociale, anzi mi aiuta a raggiungere meglio l'oggetto sociale. Viceversa, nel momento in cui l'assunzione di partecipazioni non mi consenta di ottenere o perseguire meglio l'oggetto sociale ma al contrario me lo modifichi perché tramite quell'acquisto vado a perseguire un diverso oggetto sociale, allora qui siamo di fronte ad una violazione dell'art.2361, cioè un'operazione che gli amministratori non potrebbero compiere.

Fatta questa premessa, il giudice prosegue poi ad esaminare se nel caso concreto l'operazione compiuta costituisca o meno un'operazione che modificava l'oggetto sociale. In fondo si dice infatti che, "applicando l'art.2361, si evidenzia che la deliberazione impugnata, trasferendo il proprio principale ramo d'azienda alla controllata, ha modificato l'oggetto sociale della Campini". Quindi il giudice riconosce che questa operazione degli amministratori ha effettivamente modificato l'oggetto sociale della Campini.

Fatta questa prima osservazione, il giudice va ancora ad esaminare lo statuto, il cui art. 3 consente che la società acquisti anche partecipazioni in altre imprese. E come specifica il giudice nella parte evidenziata, questa formulazione consente in limiti solo marginali queste operazioni, vale a dire "soltanto nella misura in cui siano di natura e funzione ausiliaria e complementare al conseguimento dell'oggetto sociale". Mentre viceversa, ritiene che l'assunzione di partecipazioni tali da determinare la sostituzione dell'attività industriale con quella finanziaria sia un atto che la società non può compiere perché in violazione del proprio statuto. Il giudice giunge quindi ad una risposta, cioè l'operazione compiuta dagli amministratori è illecita perché modifica l'oggetto sociale tramite due percorsi:

- Da un lato applica il 2361 e rileva che l'operazione compiuta, per la natura e per l'oggetto, modifica l'oggetto sociale perché la Campini cessa di essere impresa operativa e diventa invece una holding di partecipazioni.
- Dall'altro rileva che lo statuto consente l'assunzione di partecipazioni, tuttavia ciò è consentito in misura solo marginale e quindi non è permesso agli amministratori di compiere un'operazione come quella che abbiamo finora esaminato.

Sintesi di questo percorso argomentativo: alla luce di quanto esposto, il tribunale deve dichiarare la nullità della delibera assunta dal cda della Campini il 2 settembre 1998. Quindi con questa pronuncia viene integralmente ribaltata la prima pronuncia del tribunale di Como, quindi in questo caso sono i soci di

minoranza ad avere ragione, in base alla violazione dell'art.2361, quindi gli amministratori non potevano compiere quell'operazione. Aggiungo poi che, se non era possibile compiere questa operazione da parte degli amministratori, la poteva compiere l'assemblea che ha sempre potere di assumere quelle decisioni che vadano a modificare l'oggetto sociale.

Video pillola 4

Possiamo esaminare a questo punto il terzo provvedimento reso nella vicenda Campini. Non si tratta in realtà del terzo in assoluto, nel senso che ne sono stati pronunciati altri in questa vicenda piuttosto intricata ma nelle riviste giuridiche ne sono stati pubblicati soltanto tre, per cui quello che ora andiamo ad esaminare è l'ultimo reso noto sulla vicenda. Si tratta di un provvedimento assunto dalla Corte di Milano il 22 ottobre 2001, quindi sono passati ormai poco più di tre anni da quando la vicenda aveva avuto avvio. Nel frattempo la Termoregulatori Campini è entrata in fase di liquidazione perché con il 31 dicembre 1999 si è effettivamente sciolta e, come vedete, la società, parte del giudizio è la Campini spa in fase di liquidazione.

Questo terzo provvedimento origina non da una impugnazione della decisione degli amministratori che seguiva un proprio autonomo filone giudiziario, bensì da un'altra iniziativa che era stata assunta dai soci, consistente nel presentare al Tribunale di Milano una denuncia per gravi irregolarità: i soci di minoranza avevano fatto ricorso al tribunale di Milano, peraltro senza successo, lamentando che erano stati posti in essere dei comportamenti, da parte degli amministratori prima e dal liquidatore della Campini poi, che costituivano gravi irregolarità da parte degli amministratori. In primo grado, davanti il tribunale, i soci di minoranza non ottengono un provvedimento favorevole, quindi il giudice respinge il ricorso per gravi irregolarità. Quindi i soci presentano un reclamo di fronte alla Corte d'Appello, la quale viene dunque chiamata a pronunciarsi su una seconda volta sulla segnalazione di gravi irregolarità. La disposizione codicistica che prevede questo meccanismo di denuncia di gravi irregolarità è l'art.2409 e se le gravi irregolarità sussistono, il giudice può nominare un amministratore giudiziario, vale a dire un soggetto che subentra e sostituisce gli amministratori o i liquidatori (se avviene in fase di liquidazione) e assume una serie di iniziative finalizzate a riportare l'attività sociale in un binario di regolarità. Però questo non è accaduto di fronte al tribunale di Milano e non è accaduto nemmeno di fronte alla Corte d'Appello.

La corte d'appello viene investita della questione della riconducibilità a violazione (quindi a grave irregolarità), tra le altre cose della decisione di conferire l'intera azienda della Campini nella controllata Corel. Come vedete subito in questa prima parte, il giudice dice che "deve ritenersi, sia per quanto detto finora sia per le conseguenze che seguiranno, nessun provvedimento di controllo possa comunque allo stato essere assunto in difetto dei relativi presupposti. Vale a dire che il giudice esclude che il comportamento degli amministratori prima e dell'amministratore poi, costituisca una violazione dei principi di correttezza del comportamento degli amministratori per le seguenti ragioni: "il giudice ritiene che si debba escludere che l'operazione di conferimento del ramo di azienda nella Corel a titolo di aumento di capitale abbia prodotto effetti negativi di carattere permanente o quantomeno perdurante che amministratore e poi il liquidatore non hanno rimosso" -> cioè i soci avevano sostenuto davanti al giudice che l'operazione posta in essere dagli amministratori avesse provocato un pregiudizio, dato dal fatto che ai soci era impedito di esercitare attività di controllo sull'attività operativa posta in essere dalla Corel. Come sappiamo tutti, io socio posso controllare e quindi vigilare sulla mia società ma se la mia società possiede azioni in un'altra, io socio della prima non sono legittimato ad assumere informazioni anche della seconda perché sono persone giuridiche diverse. Tale conclusione del giudice d'appello consegue all'esame di tre distinti profili. Sono quindi tre le ragioni che il giudice pone a fondamento di questa decisione. Questi tre qua sotto elencati non ci interessano, nel senso che non andremo ad esaminarli tutti e tre ma soltanto il primo e cioè:

1. Se l'incriminata delibera di conferimento del ramo d'azienda costituisca davvero una grave irregolarità gestoria in quanto sostanzialmente modificativa dell'oggetto sociale alla stregua della

norma 2361 che lo vieta. Il giudice dice subito che il primo quesito sembra meritare una risposta negativa, essendo più che lecito dubitare che il suddetto conferimento d'azienda costituisca un'irregolarità, per di più grave. Il ragionamento è molto articolato, quindi vi suggerisco di leggere tutta la sentenza. Qui ci focalizziamo sugli aspetti significativi. Nella parte finale della pagina precisa che la corte d'appello è a conoscenza del fatto che pende di fronte ad un altro giudice della stessa corte d'appello un'impugnazione della sentenza pronunciata dal tribunale di Como (quella che abbiamo nella precedente video pillola che ha dato invece ragione ai soci di minoranza). La Corte d'Appello dice che non può ritenere vincolante quella pronuncia del tribunale perché è ancora oggi sub iudice, quindi è ancora oggi oggetto di impugnazione e non è definitiva. Non essendo definitiva, la corte di appello di Milano si ritiene libera di assumere una decisione sulla vicenda Campini, senza condizionamenti derivanti da pronunce di altri giudici.

Entrando più nel dettaglio della sentenza, il giudice si pone la questione se l'ordinamento ponga come principio espresso nell'art. 2361 l'idea che si voglia proteggere l'immutabilità della struttura organizzativa. La corte d'appello si chiede se l'art. 2361 esprima un principio in forza del quale non è possibile modificare l'oggetto sociale senza che questo comporti un intervento dei soci, ovvero senza che si consenta al socio che non concorda con quest'operazione di contestarla o addirittura di abbandonare la società. Il giudice si chiede quindi fino che punto questo principio che sembra emergere dall'art 2361 può ritenersi esteso, quindi qual è il perimetro. La risposta del giudice è negativa: si tratta di un'ipotesi suggestiva che ci sia questa regola dell'immutabilità ma non è vera e lo rileva esaminando proprio esaminando l'art. 2361 e l'art. 2437. Parte da quest'ultimo, il quale prevedeva nel 2001 la disciplina del recesso. Fra le cause di recesso del socio vi era il non essere d'accordo con una delibera di modifica dell'oggetto sociale. La corte di appello di Milano dice che "se l'art.2437 consente al socio che non è d'accordo con una delibera di modifica dello statuto che cambi l'oggetto sociale e consente al socio che non è d'accordo di recedere ma glielo consente solo quando vi è una delibera assunta dall'assemblea (quindi in modo formale) e non ogni qualvolta ci sia un'operazione che modifica di fatto l'oggetto sociale, allora vuol dire che operazioni del genere sono considerate legittime perché, se il legislatore avesse voluto consentire al socio di tutelarsi di fronte a qualunque modifica non voluta dell'oggetto sociale, gli avrebbe attribuito sempre il diritto di recesso e questo invece non è. Dunque esiste un'area di operazione di modifica dell'oggetto sociale che non attribuiscono al socio che lo subisca un diritto di contestarla ovvero di tutelarsi mediante il diritto di recesso.

Passa poi ad esaminare l'art.2361 e nuovamente torna a considerare le due teorie dell'oggetto diretto e indiretto. Senza stare ad analizzarla di nuovo, ci soffermiamo sulla conclusione a cui il giudice in questo caso arriva. Fatta tale premessa, resta intesa che la trasformazione in holding che si realizzi per assunzione di partecipazioni, è comunque tendenzialmente idonea a determinare una modifica dell'oggetto sociale. Al legislatore non interessa che l'oggetto sociale sia svolto in maniera diretto o indiretta. Comunque sia, che si segua una teoria oppure l'altra, si determina una modifica del oggetto sociale. A questo punto ci si chiede se l'art. 2361 impedisca questo tipo di operazione di modifica dell'oggetto sociale. Il giudice ritiene che ci si debba domandare se si possa interpretare estensivamente in modo analogico l'art.2361 per includere tutte quelle operazioni che non consistono in assunzione di partecipazioni. Quindi in qualche modo riprende quel concetto un po' formalistico che era stato illustrato dal primo giudice che aveva stabilito di non applicare il 2361 perché non stiamo parlando di un'operazione di assunzione di partecipazioni ma di un conferimento. Qui viene ripreso l'argomento ma in modo più sottile perché il giudice non esclude tout court che l'operazione, poiché non è un'assunzione di partecipazioni ma è un conferimento, non rientri sotto il 2361 ma dice che bisogna chiedersi se il divieto posto dall'art.2361 si possa interpretare in senso estensivo, vale a dire ad operazioni diverse dall'assunzione di partecipazioni, in qualunque modo esse avvengano. Il giudice formula quindi una risposta negativa, sulla base di un argomento collegato alla norma penale: come vedete in questa parte evidenziata, viene richiamato l'art. 2630, una disposizione che nel 2001 vietava agli amministratori di assumere partecipazioni, che per la natura o per l'oggetto, avessero determinato un cambiamento dell'oggetto sociale e puniva penalmente questa operazione poiché "in materia penale, vi è il

divieto di analogia” (si tratta di un principio generale del nostro ordinamento penale, stabilito anche dalla nostra costituzione): quindi non si può punire qualcuno se il fatto non è espressamente previsto. Dunque, poiché il 2630 non può essere interpretato in modo estensivo, analogico, il giudice dice che anche l’art. 2361 non può essere interpretato in modo estensivo, analogico. Quindi non si può ritenere che esso includa operazioni diverse dall’assunzione di partecipazioni, in qualunque modo esse avvengano. Quindi il fatto che sia avvenuto un conferimento d’azienda, pone l’operazione al di fuori del perimetro dell’art.2361 e quindi la rende legittima. Il risultato di questo percorso argomentativo è il rigetto del gravame (=impugnazione), vale a dire i soci di minoranza non ottengono un risultato a loro favorevole. Questa è l’ultima sentenza che è stata resa sulla vicenda Campini; probabilmente le parti dopo hanno trovato un accordo economico e hanno chiuso in altro modo la vicenda ma è significativo di come si sia posta la giurisprudenza di fronte al problema della dialettica soci-amministratori.

Video pillola 5

Abbiamo pertanto visto nelle precedenti video pillole tutta la sequenza della vicenda che ha interessato la società Campini. A questo punto mi sembra che si possano sviluppare alcune riflessioni anche in chiave di riproposizione dello stesso problema al giorno d’oggi. Come dicevo quella vicenda riguardava un caso anteriore alla riforma societaria che, quantomeno nelle spa, ha ricostruito in modo differente la disciplina del rapporto tra soci e amministratori, nel senso che apparentemente avrebbe reso esclusiva la gestione e limitato l’intervento dei soci solo alle autorizzazioni ma diversamente nelle S.r.l. ci troviamo di fronte oggi ad una regola che autorizza i soci a riservarsi, nello statuto competenze gestorie, e in ogni caso ad essi spetta decidere come riservarsi le operazioni che riguardano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale (art.2479 n.5).

Ma se il caso Campini fosse avvenuto oggi, se la Campini fosse stata una S.r.l. cosa sarebbe successo? Se fosse stata tale, la vicenda si sarebbe risolta molto velocemente, nel senso che il giudice avrebbe in modo piuttosto agevole riconosciuto che l’operazione in questione comportava una sostanziale modifica dell’oggetto sociale, in ragione del fatto che la stessa Corte d’Appello di Milano ha detto che l’operazione implica una modifica una modifica dell’oggetto sociale e quindi della posizione dei soci e quindi avrebbe in modo piuttosto rapido deciso per l’invalidità della deliberazione assunta dall’organo amministrativo.

Caso FL Trading

Possiamo vedere una vicenda analoga nel caso FL Trading che vedete adesso qui proiettato. Si tratta di una sentenza del 2013, quindi è ampiamente successiva alla riforma societaria. Si tratta di una pronuncia del tribunale di Milano, la cui vicenda che ora sintetizzo ha ad oggetto la stipulazione da parte dell’amministratrice della società Landenna (lo vediamo qui nel punto b) di un atto con il quale cede in affitto alla FL Trading il ramo d’azienda della propria società S.r.l. Giudici Retail. Ci troviamo di fronte ad un’operazione di affitto di azienda, per altro con proposta di acquisto, vale a dire con un impegno della società a vendere il ramo d’azienda. È un’operazione che viene decisa e attuata dall’amministratrice, senza interpellare l’altro socio della Giudici Retail S.r.l., il quale impugna la decisione assunta dall’amministratrice, contestando che essa fosse valida in quanto appunto violava la disposizione dell’art.2479 n.5.

La pronuncia del giudice in realtà è molto sintetica (lo vediamo qui in fondo in questa sintesi di punti), in quanto viene condiviso il motivo di invalidità della stipulazione in quanto: il contratto di affitto, riguardando l’unica attività sociale viene a configurare in concreto una cessazione dell’esercizio dell’impresa, dunque una decisione che va a modificare in modo sostanziale l’oggetto della società (la società che dismetta il proprio oggetto sociale cessa di svolgere quel tipo di attività, cambia la propria attività; qui non si sta parlando di controllante e controllata come nel caso Campini ma si sta parlando di un’operazione che ha come effetto la cessazione vera e propria dell’attività d’impresa) e dunque, ricadendo nella riserva a favore della competenza dei soci, all’interno dell’art.2479 n.5. Nel caso specifico tale riserva non è stata rispettata dalla Landenna che ha proceduto alla stipulazione del contratto, senza la consultazione con l’altro socio. Conseguentemente, in

base a questo ragionamento (arriviamo al termine della sentenza), il giudice annulla il contratto di affitto di azienda, stipulato tra la S.r.l. Giudici Retail e la FL Trading. In mezza pagina il tribunale è arrivato a pronunciarsi sulla invalidità dell'operazione e ha potuto farlo perché esiste una disposizione che lo stabilisce: questo a conferma di come abbiamo visto in altri aspetti, che se c'è un quadro normativo chiaro ed esplicito nello stabilire quali sono gli ambiti di competenza di soci e amministratori, i giudici applicano le norme in modo molto più efficace ed effettivo. Non ci sono stati in questa vicenda tre/quattro giudizi con posizioni diverse assunte dai giudici ma un'unica pronuncia, peraltro assunta in modo molto sintetico e chiaro.

Quindi la prima considerazione è che, se la vicenda Campini si fosse verificata oggi e fosse stata una S.r.l., vi sarebbe stata una risposta semplice da parte del giudice, nel senso dell'invalidità della deliberazione assunta dall'organo amministrativo.

E se invece si fosse ancora tratta di una spa, come era in effetti la Campini? Dovremmo forse porci la domanda che la formulazione attuale del 2380 possa costituire ostacolo al riconoscimento di un ruolo dei soci?

Su questo punto c'è una sentenza molto recente che ritengo utile esaminare ed è pronunciata nel caso Torlonia (che vedete qui proiettato e di cui disponiamo in misura anticipata perché tale sentenza non è ancora stata pubblicata sulla rivista). Si tratta di una sentenza del 1 aprile 2019 del tribunale di Roma in un caso descritto nella prima parte del testo che potete vedere e che possiamo sintetizzare in questo modo: siamo in una situazione di crisi di una società bancario, la Banca Del Fucino Spa, la quale ha tra i soci la famiglia Torlonia, famiglia storica degli ambienti romani. A seguito di questa situazione di crisi, viene stipulato dall'organo amministrativo un accordo finalizzato alla cessione del capitale della Banca del fucino ad un altro istituto bancario, con uscita della famiglia Torlonia tramite la società Torlonia Partecipazioni Spa. Il socio della famiglia chiede di poter esaminare questo documento, cosa che viene negata sia dall'amministratore sia poi a suo dire in sede di assemblea. Formula pertanto una serie di iniziative, tra cui un ricorso chiedendo che il tribunale ordini alla amministrazione della società di mettere a disposizione la copia di questo accordo di ristrutturazione.

Il giudice, nel prendere una decisione su questa vicenda, si pone la questione se il socio abbia diritto o meno di consultare una documentazione come la copia dell'accordo, che non rientra tra i documenti previsti dalla legge: l'art.2421-2422 limitano il diritto del socio soltanto all'accesso (=consentono al socio di accedere soltanto) ai libri sociali, cioè al libro dei verbali delle assemblee e al libro dei soci ma non ad altra documentazione amministrativa nelle spa. Questa sentenza è particolarmente significativa nel quadro generale che abbiamo fin qui esaminato nella dialettica tra soci e amministratori.

Video pillola 6

Il giudice ritiene che la risposta al quesito del socio della famiglia Torlonia debba essere formulata, muovendo dal quesito "se il socio abbia o meno il diritto a prendere visione della documentazione relativa ad operazioni gestorie, nel momento in cui tali operazioni possano andare a modificare in modo significativo la sua partecipazione".

A questa domanda il giudice formula risposta positiva: tralasciando la parte di descrizione del fatto perché già detta, andiamo ad analizzare il motivo della decisione. Il tribunale si pone la questione se l'art.2422 possa essere una disposizione utile, applicabile nel caso concreto. Il giudice osserva infatti che l'art. 2422 non viene in rilievo in tutti quei casi in cui una decisione deve ritenersi necessariamente rimessa alla competenza dei soci, in quanto di per sé incidenti sui diritti patrimoniali di costoro". Il giudice esprime quindi un concetto particolarmente forte: finora siamo stati abituati a ritenere che il socio non abbia un diritto a prendere cognizione delle informazioni relative alla gestione nella spa in quanto vi è il collegio sindacale o comunque un organo di controllo, espressamente deputato ad un'attività di vigilanza, a cui ovviamente ciascun socio

può rivolgere istanze, reclami, segnalazioni e che in qualche misura l'organo di controllo, a seconda che il socio sia un piccolo socio o titolare di una quota (sia pur di minoranza ma qualificata), è tenuto a dar seguito.

In questo caso il giudice esprime un concetto diverso: se la decisione che deve essere assunta dall'assemblea spetta ai soci in quanto incide sui cosiddetti diritti primordiali dei soci, l'art.2422 non può essere invocato, vale a dire il socio ha diritto di prendere cognizione di tutte le informazioni necessarie per una piena comprensione dell'operazione che sta ponendo in essere.

Le decisioni di interesse primordiale sono quelle decisioni che vanno ad incidere sulla struttura organizzativa della società. Qui il tribunale riconosce che esistono delle decisioni all'interno di una società che hanno la capacità di incidere sugli aspetti organizzativi, cioè sui diritti primordiali: quindi se deve essere assunta una decisione che riguarda diritti o interessi primordiali, il socio ha diritto di prendere cognizione di tutte le informazioni necessarie perché "secondo autorevole dottrina, tutte le decisioni che incidono su un interesse primordiale dei soci sono implicitamente di competenza dell'assemblea". Qui il tribunale sta accogliendo anche in Italia la teoria tedesca di cui vi ho parlato nell'ultima lezione in aula, secondo la quale spettano all'assemblea dei soci, anche se la legge non lo consente, tutte le decisioni che vanno a modificare in modo significativo o sostanziale la posizione dei soci. Il giudice ritiene che questo principio sia immanente, quindi esista anche nell'ordinamento italiano, in base all'art. 2204, che disciplina la figura dell'istitutore, cioè il rappresentante dell'imprenditore. Tale disposizione vieta all'istitutore di alienare o ipotecare i beni immobili e viene pacificamente interpretata, nel senso che l'istitutore non possa decidere di non svolgere l'attività d'impresa o di svolgere un'attività d'impresa diversa da quella che l'imprenditore gli ha affidato.

Ciò consente di distinguere, come già avevo illustrato a lezione, tra poteri di gestione dell'impresa e poteri di organizzazione dell'attività d'impresa, riservando questi ultimi esclusivamente a coloro che corrono il rischio dell'investimento. Il giudice dice quindi che "dall'art.2204 si può ricavare il principio che, qualora la decisione riguardi l'organizzazione dell'impresa e questa decisione determina una modifica di questi assetti organizzativi o di questo livello generale di rischio, allora la decisione deve essere affidata ai soci". Il giudice richiama l'art. 2479, dicendo che nelle S.r.l. esiste questo principio ma che analoga disposizione non si ritrova nella disposizione delle spa, dove invece abbiamo il 2380 bis che affida la gestione in esclusiva agli amministratori.

Tuttavia, a sostegno dell'affermazione per cui il 2380 bis non determina un'esclusiva competenza gestoria degli amministratori, il giudice di Roma invoca l'art. 2361 nei suoi due commi attuali (già esaminati): il primo è quello dell'assunzione di partecipazioni in altre imprese; il secondo, introdotto nel 2003, è l'assunzione di partecipazioni comportante una responsabilità illimitata. Da queste due disposizioni, il giudice ritiene che anche nelle spa vi siano decisioni che, in quanto comportano una significativa modifica del rischio (art. 2361 n.2) o dell'oggetto sociale (art. 2361 n.1), esorbitano dei poteri degli amministratori e vengono attribuiti alla competenza dell'assemblea dei soci: il giudice dice questo perché il 2361 n.2 dice che "l'assunzione di partecipazioni deve essere deliberata dall'assemblea" -> questo non lo dice il comma 1.

Il giudice, dalla vicenda Torlonia, ritiene che dal secondo comma del 2361 si tragga la tesi per cui spetta ai soci deliberare su quelle operazioni che vanno a modificare il rischio o l'oggetto sociale e prosegue dicendo che a questa disposizione può darsi un'interpretazione estensiva a quella che la Corte d'Appello di Milano aveva invece escluso, nel senso che l'art.2380 bis attribuisca agli amministratori la gestione quando si tratta dell'attuazione dell'oggetto sociale, cioè la gestione ordinaria o straordinaria che opera all'interno del perimetro dell'oggetto sociale. Vengono quindi escluse le decisioni che esorbitano da questo perimetro e che si traducono in modifiche che vanno ad impattare sulla posizione dei soci, cioè appunto le operazioni definite di interesse primordiale.

Conclusione: si deve pertanto condividere la tesi secondo cui le operazioni di interesse primordiale esorbitano dai poteri di gestione degli amministratori e rientrano nella competenza implicita dell'assemblea.

Questo rappresenta un principio generale del diritto societario, valido a prescindere dal tipo di società prescelta.

Non sappiamo se questa sentenza sarà confermata dalla Corte di Appello o addirittura se si andrà dalla Corte di Cassazione: è sicuramente una sentenza di grande importanza perché è una sorta di pietra miliare sulla strada della delimitazione dei compiti per una buona governance tra soci e amministratori.

Video pillola 7

Caso Ital7

Sentenza riguardante la responsabilità degli amministratori previa delibera dell'assemblea.

L'ultima video pillola affronta l'analisi di un caso Ital7, la cui sentenza è stata pronunciata dal Tribunale di Milano il 3 ottobre 2011, quindi successiva alla riforma societaria ma avente ad oggetto una vicenda che si era svolta interamente prima della riforma societaria. Oggi il giudice ha un codice, una norma che contiene un precetto diverso rispetto a quello che conteneva la norma quando i fatti si sono svolti.

La vicenda anche in questo caso è particolarmente complessa, per cui andrò a sintetizzarla: la società in questione Ital7 aveva posto in essere una serie di operazioni consistenti in rilascio di garanzie a favore di altre società, quindi operazioni che non rientravano nel suo oggetto sociale (Ital7 non era una società bancaria, finanziaria). All'esito di tali operazioni, la società aveva subito un danno patrimoniale perché il soggetto garantito non aveva poi onorato i debiti oggetto di garanzia e conseguentemente Ital7 aveva subito un esborso di carattere patrimoniale. Particolarità di questa operazione era che l'amministratore della Ital7 aveva convocato l'assemblea dei soci prima di compiere quell'operazione e aveva sottoposto all'assemblea la deliberazione sul compimento dell'operazione stessa: vale a dire, era stata compiuta una classica manovra di "scarica barile", in quanto l'amministratore aveva chiesto ai soci di pronunciarsi sulla operazione gestoria con l'obiettivo (tipico del periodo anni '70-'90) di potersi poi difendere un domani davanti ai giudici, sostenendo che egli, quale amministratore, aveva dato esecuzione ad una decisione dei soci e, in quanto decisione che egli come amministratore era attenuto ad eseguire, non ne assumeva la responsabilità.

Il giudice viene chiamato a decidere se l'amministratore che abbia prima della riforma societaria fatto assumere dai soci una delibera decisoria su un'operazione sia o meno responsabile. Se il caso fosse avvenuto dopo la riforma del 2003, la risposta sarebbe stata senz'altro positiva: come ricordate, l'art.2364 n.5 stabilisce che "resta ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti" -> quindi l'amministratore era responsabile sebbene avesse fatto deliberare l'operazione dai soci.

Nel caso di Ital7, tutto è avvenuto prima della riforma, quindi il percorso argomentativo del giudice è un po' più complesso: in particolare, il giudice pone immediatamente l'affermazione per cui non può valere l'esimere da responsabilità gli amministratori, il fatto che avessero dato esecuzione ad una delibera assunta dall'assemblea. Quindi il giudice dice fin da subito che la circostanza che avessero gli amministratori chiesto la delibera decisoria dei soci, non determina un'esclusione della loro responsabilità. Era evidente che l'organo amministrativo di Ital7 avesse voluto convocare i soci affinché il cda potesse invocare l'esonero della responsabilità per l'esecuzione dell'atto gestorio. Quindi il giudice sostiene che era evidente che volessero fare lo scarica barile e si domanda se questa sia una cosa consentita.

La risposta è negativa, non solo perché oggi lo dice la riforma ma perché l'esecuzione delle delibere assembleari resta opera esclusiva degli amministratori che però, essendo legati alla società da un rapporto contrattuale (ciò risale ad una cassazione del 1995, quindi ormai è assolutamente pacifico), devono agire con diligenza del mandatario. Dunque, nel momento in cui gli amministratori si trovano di fronte ad una delibera che, se attuata determina il verificarsi di un danno a carico della società, gli amministratori devono rifiutarsi di eseguire l'assemblea. Tuttavia dovevano rifiutarsi anche prima della riforma del 2003 perché il principio era ricavabile anche dalla disciplina vigente all'epoca. Quindi il giudice dice che l'amministratore che si trovi

di fronte ad una delibera che può provocare un danno, ha il dovere di non eseguirlo e al limite (vedi parte evidenziata) può anche dimettersi dall'incarico (ricordiamoci che l'amministratore, se vuole rifiutarsi di porre in essere un atto ha come estrema chance quella di dimettersi dall'incarico). Conseguentemente il giudice ritiene che già precedentemente alla riforma del 2003, l'organo amministrativo non fosse esonerato da responsabilità se l'assemblea assumeva una deliberazione in quanto gli amministratori restavano anche in precedenza liberi, e quindi responsabili, per tutti gli atti che avessero arrecato pregiudizio al patrimonio.

Conclusione di questo percorso argomentativo: il tribunale riconosce la responsabilità degli amministratori, in particolare condanna i due amministratori Cavallini e Festa Bianchet in solido a risarcire la somma di 2,020,704 euro. Questa sentenza dimostra come il principio della persistenza della responsabilità degli amministratori sia oggi un dato acquisito dalla nostra giurisprudenza (e lo fosse già prima), nonostante la vicenda Campini ci abbia forse consentito aprire qualche perplessità su questo.

Forse ci si potrebbe chiedere che la riforma societaria non sia servita a niente: perché inserire un principio (quello della responsabilità degli amministratori) che tanto era già vigente? È vero ma non del tutto perché spesso gli interventi normativi hanno proprio la funzione di spingere ad un cambiamento culturale: spesso il fatto di chiarire un concetto ha l'obiettivo di renderlo più forte e a convincere di più. Pensiamo ad esempio al tema degli assetti organizzativi: forse non c'era bisogno di disporre con l'art. 2086 (nuovo) l'obbligo degli assetti, in quanto era già ricavabile prima. Dunque l'introduzione del 2086 ha prevalentemente una funzione culturale, cioè quella di sottolineare in modo più marcato che vi è un obbligo per tutti di curare che l'impresa abbia degli assetti organizzativi. Questo ci conferma che l'intervento normativo può essere non necessariamente un intervento di cambiamento ma anche solo necessario per pungolare gli operatori ad adottare un nuovo modo di pensare o di vedere le cose.

In conclusione, non sono così sicuro che, se non fosse intervenuta la riforma del 2003, il giudice di Milano del 2011 nel caso Ital7 avrebbe concluso nello stesso modo, riconoscendo la responsabilità degli amministratori perché probabilmente avrebbe potuto ritenere ancora rilevante e prevalente la precedente tesi di mancanza di responsabilità degli amministratori. Quindi da questo punto di vista, la riforma ha avuto un suo ruolo.

Con questa video pillola si conclude la parte relativa alla dialettica soci-amministratori. Dalla prossima si parlerà della governance dal punto di vista interno dell'organo amministrativo.